



COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15 del 31-05-2022

Oggetto:

TASSA RIFIUTI - TARI: DETERMINAZIONE TARIFFE E SCADENZE ANNO 2022.

Nell'anno duemilaventidue, il giorno trentuno del mese di maggio, alle ore 21:15, nella sala consiliare della sede municipale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica, Prima convocazione.

A seguito di appello nominale risultano:

CANIGOLA MOIRA	P	SOLLINI GIACOMO	P
BRASILI MASSIMO	P	SABBATINI BARBARA	P
GIACOMOZZI FEDERICO	P	MAZZAFERRO MASSIMO	P
MANDOLESI STEFANO	P	MELONARO MICHELE	P
IACOPINI ALESSIA	P	DI MARCO DENISE	A
DIOMEDI LUCIA	P	SUSINO MARTINA	P
MORELLI LORETTA	P		

Presenti n. 12

Assenti n. 1

Dato atto che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Presidente DIOMEDI Dott.ssa LUCIA

Partecipa il Segretario Comunale Segretario Comunale Dott. SIMONELLI LUIGI

Sono stati nominati scrutatori i Signori:

ALESSIA IACOPINI

BARBARA SABBATINI

MICHELE MELONARO



IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della seguente proposta di deliberazione, formulata dall'Assessore al Bilancio di concerto con il Responsabile dell'Area Finanziaria:

“VISTI:

- l'articolo 1, comma 169, della L. 296/2006 che dispone *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 che, rinviando all'articolo 151 comma 1 del medesimo Decreto, dispone che *“gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre”*;
- l'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha disposto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 3 comma 5 quinquies D.L. 228/2021 il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1 co. 683 L. 147/2013, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno (c.d. “sganciamento TARI”);
- l'articolo 43 co. 11 D.L. 17 maggio 2022 n. 50 (c.d. D.L. Aiuti), che è intervenuto sull'art. 3 co. 5 quinquies D.L. 228/2021 sopra citato mediante l'inserimento del seguente periodo: *“Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.”*;
- l'articolo 13 comma 5 bis del D.L. 27 gennaio 2022 n. 4 convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022 n. 25 il quale conferma che *“In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad*



effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile”;

OSSERVATO che la norma appena richiamata conferma la possibilità di approvare le delibere di fissazione di tariffe e aliquote dei tributi locali entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, consentendo dunque di provvedere, mediante una variazione di bilancio, al recepimento delle eventuali successive modifiche rispetto allo stanziamento iniziale relativo all'entrata dei tributi coinvolti;

VISTO che con Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021 è stato disposto il differimento al 31 marzo 2022 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024;

CONSIDERATO che con l'articolo 3 co. 5 sexiesdecies D.L. 30 dicembre 2021 n. 228 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, è differito al **31 maggio 2022**;

VISTO l'art. 1, commi 641-668, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente “Tari” diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

PRESO ATTO che le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, abrogano il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

OSSERVATO che l'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”*;

VISTO il Regolamento per la disciplina del tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti (TARI), così come approvato in questa stessa seduta a di Consiglio Comunale;

CONSIDERATO che, in osservanza di quanto disposto dalla Deliberazione 363/2021/R/Rif, art. 7.8 “Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2;

VISTI:

- l'articolo 1 comma 527 della Legge 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che



costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

- la Deliberazione 363/2021/R/Rif emanata in data 3 agosto 2021 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con la quale è stato delineato il Metodo Tariffario (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario 2022-2025;
- Vista la Deliberazione 459/2021/R/Rif emanata in data 26 ottobre 2021 con la quale l'Autorità ha fissato i parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del MTR-2;
- Vista la Determinazione 2/DRIF/2021 emanata in data 4 novembre 2021 con la quale l'Autorità ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti il Piano finanziario e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché i chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/Rif per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- Vista la Deliberazione 15/2022/R/RIF emanata in data 18 gennaio 2022 e pubblicata in data 21 gennaio, con la quale l'Autorità ha emanato – all'articolo 1 - il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (TQRIF) – Allegato A;

VISTO il Piano Finanziario TARI 2022/2025 adottato dall'Assemblea Territoriale d'Ambito 4 deliberazione n.4 del 20/05/2022, approvato in precedente Odg di questa seduta;

VISTO che l'art. 1 comma 651 L. 147/2013 prevede che *“Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”*;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014, *“Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”*;

CONSIDERATO che come disposto dal comma 654 articolo 1 della Legge di Stabilità per il 2014, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

CONSIDERATA l'opportunità concessa dal legislatore di individuare un sistema di determinazione delle tariffe che, pur rispettando i due principi della integrale copertura dei



costi del servizio e della proporzionalità tra rifiuti potenzialmente prodotti e pagamento di un corrispettivo, sia alternativo al Metodo Normalizzato individuato con D.P.R. 158/1999;

CONSIDERATA l'impossibilità per questo Comune di procedere all'attuazione di un sistema puntuale di raccolta e contestuale pesatura dei rifiuti a causa dell'eccessivo costo di realizzazione e della valutazione dei rischi ad esso collegati;

VISTA la sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

VISTO l'analisi effettuata dal Comune di Monte Urano allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A), con la quale è stato possibile individuare tutti gli elementi richiesti dalla normativa sopra richiamata, in particolare il costo del servizio per unità di superficie e i coefficienti di produttività dei rifiuti (elaborati in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte);

RILEVATA l'adeguatezza della ripartizione del carico tributario tra le categorie di utenza domestica e non domestica esplicitata nell'Allegato A, ed individuato l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;

VISTE le previsioni agevolative obbligatorie e facoltative disposte all'art. 1, commi da 656 a 660 della L. 147/2013 e agli artt. 20, 21 bis e 22 del Regolamento TARI sopra richiamato

CONSIDERATO che l'articolo 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, c.d. "Decreto Crescita", al comma 1 ha apportato modifiche all'articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011, introducendo l'articolo 15-ter che prevede *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. [...] In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente"*;

VISTA la Circolare n. 2 del 22 novembre 2019 del Dipartimento delle Finanze, del Ministero Economia e Finanze che, commentando il disposto dell'art. 15 -bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha stabilito: *"Il sistema delineato richiede, pertanto, in primo luogo, che almeno una rata della TARI sia fissata dal comune in data successiva al 30 novembre di ciascun anno, ed eventualmente anche nell'anno successivo, in modo che il saldo sia determinato sulla base delle deliberazioni tariffarie pubblicate alla data del 28 ottobre, e, in secondo luogo, che l'ente locale stabilisca come ripartire tra rate di acconto e saldo l'importo complessivo dovuto per ciascun anno. Qualora, dunque, le disposizioni regolamentari vigenti in ciascun comune non risultino coerenti con il descritto*



meccanismo di versamento, le stesse andranno opportunamente adeguate, ferma restando, ovviamente, la facoltà di stabilire le rate di versamento della TARI con apposita deliberazione annuale anziché nel corpo del regolamento di disciplina del tributo”;

RITENUTO di disciplinare all'interno del presente provvedimento le scadenze e le misure per il versamento della Tassa Rifiuti, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 10 del Regolamento TARI;

VISTO l'articolo 13 comma 15 e 15-bis del D. L. n. 201 del 2011, che in ordine all'obbligo di trasmissione al MEF delle deliberazioni e le relative modalità, ai fini della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it, disciplina: “15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. [...] 15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, concernente le attribuzioni e le competenze del Consiglio Comunale;

VISTO e richiamato il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, e successive modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO che, sulla presente proposta di deliberazione, sono stati richiesti ed ottenuti gli allegati pareri favorevoli, espressi, dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, amministrativa e contabile dell'atto;

SI PROPONE

1. di approvare, per l'anno 2022 e nel rispetto delle regole stabilite dalla Deliberazione ARERA 363/2021, le tariffe TARI esposte di seguito:

Tariffe per utenze domestiche – anno 2022

Fascia	(n) componenti nucleo abitativo	TF _{ud} (€/mq)	TV _{ud} (€/mq)	T _{ud} (€/mq)
FASCIA A	1	0,24	0,78	1,02
FASCIA B	2	0,24	0,95	1,19
FASCIA C	3	0,24	1,26	1,50



FASCIA D	4	0,24	1,30	1,54
FASCIA E	5	0,24	1,58	1,82
FASCIA F	6	0,24	1,70	1,94

Tariffe per utenze non domestiche – anno 2022

Attività Produttive	TF _{und} (€/mq)	TV _{und} (€/mq)	T _{und} (€/mq)
1 - Musei, biblioteche, associazioni, cinematografi, teatri, scuole/istituti senza mensa, luoghi di culto, sala convegni e mostre	0,24	0,38	0,62
2. Autorimesse, autosaloni, aree espositive, magazzini o depositi in genere, aree scoperte operative	0,24	0,38	0,62
3 - Distributori carburanti, autolavaggi, impianti sportivi, palestre	0,24	0,76	1,00
4 - Alberghi senza ristorante, campeggi	0,24	1,02	1,26
5 - Circoli con somministrazione di alimenti e bevande	0,24	4,24	4,48
6 - Alberghi con ristorante, pensioni, collegi, convitti	0,24	2,12	2,36
7 - Case di cura, case di riposo, caserme	0,24	2,12	2,36
8 - Uffici, agenzie, studi professionali, banche ed istituti di credito	0,24	1,36	1,60
9 - Negozi di beni durevoli in genere	0,24	0,51	0,75
10 - Banche di mercato di beni durevoli	0,24	1,27	1,51
11 - Attività artigianali di servizi alla persona	0,24	1,36	1,60
12 - Attività artigianali di servizio	0,24	0,38	0,62
13 - Attività artigianali di produzione beni specifici	0,24	0,76	1,00
14 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,24	1,36	1,60
15 - Attività industriali con capannoni di produzione	0,24	0,76	1,00
16 - Ristoranti, pizzerie, birrerie, amburgherie, trattorie, osterie, pub e mense in genere	0,24	5,94	6,18
17 - Bar, caffè, pasticceria e pizza al taglio	0,24	5,94	6,18
18 - Negozi di generi alimentari, salumi e formaggi	0,24	5,30	5,54
19 - Supermercati, ipermercati di generi misti, plurilicenze alimentari e banchi di mercato generi alimentari	0,24	5,30	5,54
20 - Panetterie, pastifici, macellerie, pescherie	0,24	4,07	4,31
21 - Ortofrutta, fiori e piante	0,24	5,94	6,18
22 - Discoteche, sale giochi, locali utilizzati ad uso diverso e non continuativo	0,24	1,70	1,94

2. di approvare l'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenente gli elementi fondamentali per l'approvazione delle tariffe di cui al punto precedente (elenco dei costi efficienti; modalità di ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche; coefficienti moltiplicatori);
3. di fissare le seguenti scadenze per il pagamento della Tassa Rifiuti 2022:
 - **Primo acconto** – scadenza 31/10/2022 nella misura del 33,33 di quanto dovuto complessivamente per l'anno 2022;
 - **Secondo acconto** – scadenza 30/11/2022 nella misura del 33di quanto dovuto complessivamente per l'anno 2022;
 - **Saldo** – scadenza 31/12/2022 a conguaglio di quanto già versato.
4. di dare atto che la presente deliberazione è efficace dal 1° gennaio 2022;



5. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come disciplinato dall'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011;
6. di pubblicare la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Inoltre,

in considerazione dell'urgenza rappresentata dalla necessità di adottare, quanto prima, gli atti amministrativi inerenti e conseguenti l'approvazione del provvedimento in oggetto, considerata, tra l'altro, la sua propedeuticità rispetto all'approvazione del bilancio di previsione ed al fine di evitare possibili e certamente non auspicabili soluzioni di continuità nel corretto svolgersi dell'attività amministrativa e contabile-finanziaria dell'Ente,

SI PROPONE

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo n. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000."

L'Assessore al Bilancio

Dott. Giacomo Sollini

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

Rag. Marco Giovanni Tomassoni

PRESO ATTO del dibattito svoltosi nel corso della trattazione del terzo punto all'ordine del giorno della presente seduta consiliare (TASSA RIFIUTI – TARI: PRESA D'ATTO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2022/2025 E RELAZIONE DI VALIDAZIONE DATI TARI DA A.T.A. 4 – FERMO: PROVVEDIMENTI);

UDITA, quindi, la Presidente dell'Assemblea la quale, preso atto dell'assenza di interventi, invita il consiglio a votare in relazione al punto in esame;

Con il seguente risultato di apposita VOTAZIONE PALESE, resa per alzata di mano:

Consiglieri presenti: n.12

Votanti: n.12



Voti contrari alla proposta di deliberazione in oggetto: n.3 (Mazzaferro, Di Marco, Susino);

Voti favorevoli alla proposta di deliberazione in oggetto: n.9

Con il risultato della votazione che precede,

II CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

1. di approvare, per l'anno 2022 e nel rispetto delle regole stabilite dalla Deliberazione ARERA 363/2021, le tariffe TARI esposte di seguito:

Tariffe per utenze domestiche – anno 2022

Fascia	(n) componenti nucleo abitativo	TF _{ud} (€/mq)	TV _{ud} (€/mq)	T _{ud} (€/mq)
FASCIA A	1	0,24	0,78	1,02
FASCIA B	2	0,24	0,95	1,19
FASCIA C	3	0,24	1,26	1,50
FASCIA D	4	0,24	1,30	1,54
FASCIA E	5	0,24	1,58	1,82
FASCIA F	6	0,24	1,70	1,94

Tariffe per utenze non domestiche – anno 2022

Attività Produttive	TF _{und} (€/mq)	TV _{und} (€/mq)	T _{und} (€/mq)
1 - Musei, biblioteche, associazioni, cinematografi, teatri, scuole/istituti senza mensa, luoghi di culto, sala convegni e mostre	0,24	0,38	0,62
2. Autorimesse, autosaloni, aree espositive, magazzini o depositi in genere, aree scoperte operative	0,24	0,38	0,62
3 - Distributori carburanti, autolavaggi, impianti sportivi, palestre	0,24	0,76	1,00
4 - Alberghi senza ristorante, campeggi	0,24	1,02	1,26
5 - Circoli con somministrazione di alimenti e bevande	0,24	4,24	4,48
6 - Alberghi con ristorante, pensioni, collegi, convitti	0,24	2,12	2,36
7 - Case di cura, case di riposo, caserme	0,24	2,12	2,36
8 - Uffici, agenzie, studi professionali, banche ed istituti di credito	0,24	1,36	1,60
9 - Negozi di beni durevoli in genere	0,24	0,51	0,75
10 - Banche di mercato di beni durevoli	0,24	1,27	1,51
11 - Attività artigianali di servizi alla persona	0,24	1,36	1,60
12 - Attività artigianali di servizio	0,24	0,38	0,62
13 - Attività artigianali di produzione beni specifici	0,24	0,76	1,00



Attività Produttive	TF _{und} (€/mq)	TV _{und} (€/mq)	T _{und} (€/mq)
14 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,24	1,36	1,60
15 - Attività industriali con capannoni di produzione	0,24	0,76	1,00
16 - Ristoranti, pizzerie, birrerie, amburgherie, trattorie, osterie, pub e mense in genere	0,24	5,94	6,18
17 - Bar, caffè, pasticceria e pizza al taglio	0,24	5,94	6,18
18 - Negozi di generi alimentari, salumi e formaggi	0,24	5,30	5,54
19 - Supermercati, ipermercati di generi misti, plurilicenze alimentari e banchi di mercato generi alimentari	0,24	5,30	5,54
20 - Panetterie, pastifici, macellerie, pescherie	0,24	4,07	4,31
21 - Ortofrutta, fiori e piante	0,24	5,94	6,18
22 - Discoteche, sale giochi, locali utilizzati ad uso diverso e non continuativo	0,24	1,70	1,94

2. di approvare l'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenente gli elementi fondamentali per l'approvazione delle tariffe di cui al punto precedente (elenco dei costi efficienti; modalità di ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche; coefficienti moltiplicatori);
3. di fissare le seguenti scadenze per il pagamento della Tassa Rifiuti 2022:
 - **Primo acconto** – scadenza 31/10/2022 nella misura del 33,33 di quanto dovuto complessivamente per l'anno 2022;
 - **Secondo acconto** – scadenza 30/11/2022 nella misura del 33di quanto dovuto complessivamente per l'anno 2022;
 - **Saldo** – scadenza 31/12/2022 a conguaglio di quanto già versato.
4. di dare atto che la presente deliberazione è efficace dal 1° gennaio 2022;
5. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come disciplinato dall'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011;
6. di pubblicare la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Inoltre,

in considerazione dell'urgenza rappresentata dalla necessità di adottare, quanto prima, gli atti amministrativi inerenti e conseguenti l'approvazione del provvedimento in oggetto, considerata, tra l'altro, la sua propedeuticità rispetto all'approvazione del bilancio di



COMUNE DI MONTE URANO

PROVINCIA DI FERMO - Piazza della Libertà, 1 - CAP 63813 - Tel. 0734/848720 Fax 0734/848730 - C.F. 81000910448 - P.I. 00356290445

previsione ed al fine di evitare possibili e certamente non auspicabili soluzioni di continuità nel corretto svolgersi dell'attività amministrativa e contabile-finanziaria dell'Ente,

A seguito di altra apposita votazione palese, resa per alzata di mano, che ha generato il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n.12

Votanti: n.12

Voti contrari: n. 3 (Mazzaferro, Di Marco, Susino);

Voti favorevoli: n.9

IL CONSIGLIO COMUNALE D E L I B E R A

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI MONTE URANO

PROVINCIA DI FERMO - Piazza della Libertà, 1 - CAP 63813 - Tel. 0734/848720 Fax 0734/848730 - C.F. 81000910448 - P.I. 00356290445

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
f.to Dott.ssa LUCIA DIOMEDI

Il Segretario Comunale
f.to Dott. LUIGI SIMONELLI

Sulla proposta relativa alla deliberazione in oggetto sono stati espressi i seguenti pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147-bis, del D.Lgs n. 267/2000 e successive variazioni:

Parere di Regolarità Tecnica con contestuale attestazione delle Correttezza e della Regolarità dell'Azione Amministrativa: Favorevole
Lì, 27-05-2022

Il Responsabile
SERVIZIO TRIBUTI - ECONOMATO
f.to Rag. MARCO GIOVANNI TOMASSONI

Parere di Regolarità Contabile e Copertura Finanziaria: Favorevole

Lì, 27-05-2022

Il Responsabile
AREA FINANZIARIA-CONTABILE
f.to Rag. MARCO GIOVANNI TOMASSONI

Si certifica che il presente atto, ai sensi degli artt. 124 e 125 del D.Lgs. n. 267/2000, è stato pubblicato all'albo pretorio comunale il 30-06-2022 per quindici giorni consecutivi.

Data

Il Responsabile
AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI
f.to Dott. ANDREA MARZIALI

Si certifica che, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, il presente atto è divenuto esecutivo in data 31-05-2022

Data

Il Responsabile
AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI
f.to Dott. ANDREA MARZIALI

La presente copia, composta di n. ____ fogli e n. ____ allegati, è conforme all'originale depositato nell'Ufficio Segreteria.

Data 30-06-2022

Il Responsabile
AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI
Dott. ANDREA MARZIALI